

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4409

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARIO PEPE (IR), MARMO

Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, e al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra il mandato parlamentare e le cariche di presidente della provincia e di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti

Presentata il 7 giugno 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende fare chiarezza sulla questione relativa alla compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente della provincia.

Un intervento legislativo chiarificatore in materia appare tanto più necessario in considerazione della diversità degli orientamenti giurisprudenziali seguiti nel corso del tempo dalle Giunte delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La giurisprudenza parlamentare favorevole a ritenere sussistente l'incompatibilità tra il mandato parlamentare e le cariche di sindaco di comune supe-

riore e di presidente della provincia nel caso in cui queste ultime siano assunte successivamente all'elezione parlamentare si era, in particolare, affermata nelle prime due legislature venendo poi ribadita unanimemente fino alla XIII legislatura (casi Corsini, Poli Bortone e Nardone). Nella XIV legislatura (seduta del 2 ottobre 2002) la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati ha, tuttavia, mutato radicalmente tale giurisprudenza, pervenendo a dichiarare compatibili con il mandato parlamentare le suddette cariche sulla base della motivazione che non è presente nell'ordinamento alcuna norma che sancisca l'incompatibilità e che l'estensione in via analogica — fino ad allora

seguita — della previsione di una causa di ineleggibilità (quella dettata dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361) contrasta con il principio di stretta interpretazione dei limiti al diritto elettorale passivo, più volte enunciato nella giurisprudenza costituzionale. Tale orientamento è stato, poi, confermato nell'attuale legislatura con riferimento a numerose cariche elettive locali assunte in corso di mandato da deputati (si veda la delibera della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati nella seduta del 27 gennaio 2010).

Se, a legislazione vigente, l'orientamento attuale può apparire formalmente corretto, è evidente come si imponga una modifica legislativa tanto più necessaria in un contesto politico-istituzionale, come quello attuale, in cui il cumulo di mandati elettivi di particolare importanza, che richiedono impegni tra loro difficilmente conciliabili, oltre a presentare aspetti di assai dubbia opportunità sotto il profilo dell'etica pubblica, può riflettersi anche in un non trascurabile fattore di complicazione dell'attività parlamentare.

L'articolo 1 della presente proposta di legge reca una novella alla legge n. 60 del 1953 volta a stabilire l'incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente della provincia, colmando in tal modo una lacuna legislativa che, a partire dalla XIV legislatura, ha consentito il formarsi della richiamata giurisprudenza parlamentare delle Giunte delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La presente proposta di legge introduce, inoltre, all'articolo 2, due nuove disposizioni nel testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — gli articoli 63-bis e 70-bis — in cui, rispettivamente, si chiarisce che, anche dalla prospettiva dell'ordinamento degli enti locali, le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente della provincia sono incompatibili con quella di parlamentare nazionale e, derogando alla procedura dettata dall'articolo 70 del medesimo testo unico, si rimette in via esclu-

siva alla Camera di appartenenza del membro del Parlamento l'accertamento delle cause di incompatibilità in oggetto (impedendo pertanto la possibilità di intervento dei tribunali civili, che talvolta, anche nel recente passato, sulla base della vigente normativa sono stati invece investiti, con lo strumento dell'azione popolare, della cognizione di situazioni di incompatibilità riferite a parlamentari titolari di cariche elettive locali).

L'intervento legislativo proposto si ispira alla finalità generale, propria di un ordinamento avviato a una trasformazione in senso federale, di sancire una rigorosa distinzione tra il livello delle responsabilità politiche nazionali e il livello delle responsabilità politiche locali. L'impianto sempre più federalista del nostro ordinamento richiede una distinzione netta tra il ruolo di amministratore locale e quello di parlamentare; il primo, infatti, deve essere chiamato a rappresentare gli interessi della comunità territoriale interessata, mentre il secondo, per espressa previsione costituzionale, rappresenta esclusivamente la nazione. Confondere i due ruoli e concentrarne l'esercizio in capo a una stessa persona fisica appare suscettibile di provocare immotivate disparità di trattamento tra gli stessi enti locali, alcuni dei quali (quelli guidati da un parlamentare in carica) risultando, in definitiva, beneficiari di canali di rappresentatività che, seppur informali, rischiano di alterare il necessario principio di parità delle autonomie locali di fronte allo Stato.

In conclusione, la soluzione che con la presente proposta di legge si intende offrire appare come la più adeguata dal punto di vista dell'equilibrio dei poteri; posto che le cariche di sindaco di città con rilevante popolazione e di presidente della provincia, oltre a poter costituire posizione idonea a influenzare l'elettorato per le elezioni al Parlamento, possono dare luogo anche a un possibile conflitto di interessi con il mandato parlamentare in ordine all'assunzione di decisioni aventi ricadute sul territorio della città o della provincia di cui il parlamentare assume la carica di sindaco o di presidente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Introduzione dell'articolo 1-ter della legge 15 febbraio 1953, n. 60).

1. Dopo l'articolo 1-*bis* della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:

« ART. 1-*ter*. — L'ufficio di deputato o di senatore è incompatibile con le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente della provincia. In deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'accertamento delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo procede in via esclusiva la Camera di appartenenza del membro del Parlamento, secondo le procedure disciplinate dai rispettivi Regolamenti parlamentari ».

ART. 2.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 63 è inserito il seguente:

« ART. 63-*bis*. — *(Incompatibilità per i membri del Parlamento)*. — 1. Le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente della provincia sono incompatibili con la carica di membro del Parlamento »;

b) al capo II del titolo III della parte I, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

« ART. 70-bis. — (*Accertamento dell'incompatibilità per i membri del Parlamento*).

— 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70, all'accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 63-bis procede in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, la Camera di appartenenza del membro del Parlamento, secondo le procedure disciplinate dai rispettivi Regolamenti parlamentari ».

